



Ministero dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'articolo 38-*bis*, comma 1, che, al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il comma 2 del sopracitato articolo 38-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede che “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di attuazione della misura di sostegno e in particolare le modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi, le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché le cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2021, n. 32, che, in attuazione del comma 2 del richiamato articolo 38-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, ha stabilito le “Modalità di attuazione della misura di sostegno alle piccole imprese operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori”;

VISTO, in particolare, il comma 3 dell'articolo 5 del richiamato decreto ministeriale 18 dicembre 2020, che individua le attività economiche ammissibili alla misura di sostegno sulla base del codice ATECO;

RITENUTO di dover integrare l'elenco delle attività economiche ammissibili alla misura, al fine di comprendere anche l'attività di “Design di moda” individuata dal codice ATECO 74.10.10, nonché l'attività “Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale” individuata dal codice ATECO 32.12.20 in considerazione della rispondenza delle predette attività con l'ambito e le finalità della misura di sostegno prevista dall'articolo 38-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020;

DECRETA:

Art. 1.

1. Alla tabella riportata all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 18 dicembre 2020 richiamato in premessa, sono aggiunti in fine, i seguenti codici ATECO 74.10.10 "Attività di design di moda" e 32.12.20 "Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale".

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
Giancarlo Giorgetti